



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, Il Grifone, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.

GIUSEPPE D'ANGELO

1. Se, come si è puntualmente osservato, la sentenza Casavola (Corte cost. n. 203/1989) ha ricondotto il principio supremo di laicità al «DNA, al supremo codice genetico, del diritto ecclesiastico italiano»¹, non può sorprendere come, pur a distanza di più di un trentennio, essa costituisca passaggio obbligato di ogni riflessione sulla laicità italiana e sui processi, ancora *in itinere*, che ne scandiscono la traiettoria evolutiva. Basterebbe anche solo questa prima notazione di ordine generale a dare conto dell'interesse suscitato dal volume, curato da Francesco Fasolino e Francesco Lucrezi², che raccoglie alcuni dei contributi di Francesco Paolo Casavola sul tema della laicità. Si tratta di cinque saggi, variamente pubblicati tra il 1993 e il 2007, a cui si aggiunge l'inedito *Secolarizzazione e laicità* del 2003. Come Marco Valentini non manca di precisare nella sua postfazione (p. 155), si tratta di una seconda selezione di scritti dello stesso Casavola (dopo *Guerra e pace, 1943-1945*, pubblicata nel 2022), che a sua volta (come si precisa ulteriormente, p.172 *sub* nota 44)

¹ SARA DOMIANELLO, in SARA DOMIANELLO, ILIA PASQUALI CERIOLI, *Aporie e opacità dell'otto per mille: tra interesse pubblico a un pluralismo aperto e interessi specifici alla rigidità del mercato religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 2020, laddove (p. 4) si fa riferimento a «un principio di laicità che, invece di esonerare, impegna lo Stato in prima persona a garantire la libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale, esortandolo così proprio a occuparsi attivamente del fattore religioso senza cedere però alla tentazione di cadere in conflitto di interessi». Più ampiamente, EAD., *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999.

² FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *De Re Publica I. Laicità*, a cura di FRANCESCO FASOLINO e FRANCESCO LUCREZI, prefazione di Filippo Patroni Griffi, postfazione di Marco Valentini, Il Grifone, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023. Il volume è stato presentato il 16 novembre 2023 presso il Ministero della Cultura. Queste pagine prendono spunto, riadattandola, dalla relazione presentata in quell'occasione.

costituisce il primo volume di una raccolta di testi in materia di costituzione, cittadinanza e democrazia, sempre a cura di Fasolino e Lucrezi, dal titolo, per l'appunto, *De re publica*.

2. Sono quindi pagine ben note quelle raccolte dai Curatori. Pagine che tuttavia, così riunite e proposte a una lettura unitaria, propongono alla riflessione sulla laicità suggestioni e chiavi di lettura particolarmente fruttuose, che rendono il senso dell'attualità di quella pronuncia della Corte costituzionale, per l'appunto conosciuta anche come sentenza Casavola, e delle coordinate di sviluppo del principio supremo da essa delineato. Anzitutto, queste pagine consentono proprio di tornare sulla sentenza madre³ della laicità italiana, rifocalizzando l'attenzione sulle sue premesse concettuali ovvero sui suoi presupposti tecnico-giuridici ma anche di svelarne il profondo ancoraggio alla sensibilità umana e di impegno, non solo scientifico, dell'A.

Una ragione civile – potremmo dire – che sostanzia l'attualità del principio supremo di laicità e quell'«imperativo richiamo» che, a detta dell'A., essa continua a fare sentire (p. 11). E qui risulta tutt'altro che scontata l'ulteriore osservazione (p. 12), per cui «il “principio irrinunciabile” della laicità sta a ricordarci che ogni azione di un uomo nei confronti di un altro, anche quando presuntivamente volta a fare del bene, deve sempre partire dal pieno rispetto dell'identità, dei desideri e dei valori dell'altro, che possono divergere da quelli dell'agente. Anche – anzi, soprattutto – quando l'altro è più debole, non ha volto, o non ha nome». Ne consegue ulteriormente, di stringente attualità se solo si consideri i pericoli per la libertà di coscienza che provengono dai c.d. poteri privati, la riflessione per cui «”il principio irrinunciabile” non vale solo per uno stato, ma anche per forme di aggregazione umana più ristrette, ma non per questo meno importanti, quali la scuola o la famiglia. Anche all'interno di esse» – cioè – «deve vigere il reciproco rispetto, e il rifiuto di qualsiasi imposizione ideologica».

3. L'iniziativa di Fasolino e Lucrezi, entrambi ordinari di Diritto romano e diritti dell'antichità, consente quindi a quanti siano interessati al tema della laicità di muovere dalla sent. n. 203/1989 per riflettere sulla realtà attuale della laicità in quanto principio giuridico e cioè sulla sua capacità – non ancora pienamente espressa, come in certo modo è fisiologico che sia – di farsi carico delle sempre più variegate istanze di tutela alimentate dalle trasformazioni in senso

³ FRANCESCO ALICINO, *Laicità e bilateralità a trent'anni dalla sentenza madre. I test dell'Islam italiano e dell'ateismo militante*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1, 2021, p. 21 s.

pluriculturale e plurireligioso della società odierna, doverosamente intradandole lungo una linea di coerenza costruttiva rispetto alla legalità costituzionale. Una prospettiva, quella delineata dalla sentenza Casavola, che non può non tenere conto della peculiare collocazione della laicità nell'area occidentale, quale conseguenza dello specifico configurarsi, ivi, del rapporto tra diritto e religione (aspetto sul quale Casavola si intrattiene precipuamente nello scritto *Secolarizzazione e laicità*, p. 89 s., esemplari in particolare le osservazioni iniziali) ma anche del carattere indefinito e variabile e quindi della pluralità delle forme e accezioni che la laicità stessa è andata assumendo nel corso del tempo (esemplificativamente, per diversi profili, *Laicità tra religione e diritto nell'esperienza del mondo antico*, p. 71 e *La laicità come distinzione di ambiti e come difesa della libertà umana*, p. 121-122). Se, sotto il primo profilo, se ne deduce che è l'idea della laicità⁴ a oscillare, con alterni risultati, tra i poli, rispettivamente, della relazione tra politica e religione ovverosia, specificamente, tra Stato e Chiesa e della garanzia della libertà di coscienza e di religione, ne risulta, sotto il secondo profilo, che la laicità giuridica – come giustamente osserva nelle sue considerazioni introduttive Francesco Fasolino – costituisce «un concetto intrinsecamente mutevole e poliedrico (...) un principio tipicamente “fluidico”, costantemente in divenire e, proprio per questo in grado di modificare gradatamente concezioni che sono apparentemente radicate nella coscienza sociale e nella tradizione, imponendo l'elaborazione di nuove regole (...)». Un concetto che però, come pure Fasolino ha cura di precisare, proprio nella sua dimensione giuridica, «si declina pragmaticamente», in riferimento «alle sue ricadute operative».

Con queste premesse⁵, si può agevolmente considerare che la sentenza Casavola si riproponga (o comunque abbia l'effetto) di (ri)perimetrare le possibili oscillazioni dell'idea di laicità, ricollocandole doverosamente, sul piano giuridico, all'interno di una interpretazione sistematica e quindi integrata e in continuità dei fini-valori costituzionali.

⁴ Cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico. Principi non scritti Principi scritti Regole. Quodammodo 1. I principi non scritti*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 107 s.

⁵ Che ci riportano alle cautele dovute allorché ci si confronta con il tema della laicità avendo riguardo a ordinamenti differenti dal nostro, anche laddove, per così dire, collocati nella medesima area occidentale: cfr. MARIA D'ARIENZO, *La laicità francese: “aperta”, “positiva” o “im-positiva”?*, in *Diritto e religioni*, 2, 2011. Nondimeno, si è evidenziato che «una bene intesa laicità della comunità politica può risultare proficua non solo per la tutela della libertà di religione, ma altresì per il mantenimento e per lo sviluppo delle “tradizioni costituzionali comuni” di tutti i Paesi aderenti all'UE e, più in generale, per l'implementazione di qualsiasi forma di democrazia evoluta, apprestando efficaci antidoti avverso il suo paventato (o fomentato) declino»: SALVATORE BERLINGÒ, *Libertà di religione e laicità nella comunità politica: Dalla “laicità italiana” alla “laicità europea”?*, in SALVATORE BERLINGÒ, GIUSEPPE CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 208.

In questa dimensione prospettica merita tornare, cogliendo l'invito implicitamente rivolto dal volume, sui presupposti di fondo della teorizzazione giuridica della laicità fatta propria dalla sent. n. 203/1989. Mi riferisco all'idea di partenza consistente nel netto rifiuto di una visione della laicità in funzione per così dire difensiva e cioè quale elemento divisivo e di netta contrapposizione tra sfera civile e sfera religiosa a tutto vantaggio di una visione diametralmente opposta di laicità, che vede nella religione un elemento non secondario del pluralismo democratico, in grado di offrire un contributo apprezzabile alla convivenza civile nonché nell'ottica del progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.). Ne risulta un impegno alla valorizzazione della dimensione pubblica del fattore religioso, che però non può certo portare a disegnare per le religioni e, in particolare, per quelle che godono di più ampio seguito, se non sociale, istituzionale e politico, percorsi di interazione privilegiata con le istituzioni pubbliche o a teorizzare l'accesso a ingiustificati meccanismi di *favor* normativo ma che comporta, all'opposto, l'assunzione di ben precisi e verificabili oneri e responsabilità anche a carico delle religioni stesse. Casavola ce lo ricorda nuovamente, anche riprendendo il noto passaggio della sent. n. 203/1989 in cui si afferma che «[l']attitudine laica dello Stato-comunità è individuata in ciò, che risponde non a postulati ideologizzanti ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della società civile e religiosa dei cittadini». «Improprio e paradossale» – ci spiega ulteriormente Casavola – «sarebbe, dinanzi alle attuazioni organizzative del principio di laicità ispirate ad una ragionevole realizzazione di criteri di non discriminazione, rispondere con rivendicazioni di non compatibilità o di intolleranza o di rifiuto dell'altrui diritto di libertà religiosa. Un costume certo di autentico pluralismo religioso non si instaura nel breve giro di anni, implica mutamenti profondi di conversione personale e di mentalità collettiva».

Non possono quindi sorprendere le osservazioni che, specificando e portando a maturazione queste premesse, da un lato intravedono nella «laicità dello Stato democratico» un fattore che «aiuta e non ostacola il cammino della religione che passa nella vita interiore degli uomini prima di fondare nella città secolare i propri templi o i loro deserti» (*Stato laico: l'esperienza italiana*, p. 52-53) e, dall'altro lato, ribadiscono il carattere «tutt'altro che irreligioso», del principio di laicità. Quest'ultimo giunge così a rappresentare un elemento positivo per la religione stessa, «dal momento che la religione, se imposta con la forza, perde automaticamente ogni valore» (*Nota dell'Autore*, p. 13), da cui prendere spunto per dedurre l'affacciarsi di «una missionarietà nuova e sapiente che nei giorni nostri si apre ai credenti che operano nelle istituzioni» (*Comunità cattolica, istituzioni pubbliche, società civile*, p. 87).

4. Riguardata retrospettivamente e con il conforto delle pagine così raccolte a una visione unitaria, l'enucleazione del principio supremo di laicità si ripropone ancora oggi quale frutto di una operazione interpretativa polivalente, densa di ricadute operative e prospettiche.

In primo luogo, la sottolineatura autorevole della doverosità di una lettura unitaria e integrata delle disposizioni costituzionali che considerano esplicitamente l'interesse religioso e che forniscono copertura costituzionale al riconoscimento della sua rilevanza civile favorisce la messa a punto del significato sistematico di ognuna di esse, considerata singolarmente e nelle reciproche interrelazioni.

Il principio di laicità diviene così, più o meno esplicitamente a seconda delle circostanze, il presupposto interpretativo dei principi e delle regole più specifiche che costituiscono la “fortezza quadrilatero” (artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.) posta a garanzia del fattore religioso⁶. Il che, peraltro, agevola la composizione interpretativa tra le due facce della regolamentazione giuridico-costituzionale del fattore religioso, che in effetti si snoda lungo le direttrici, apparentemente distinte, della dimensione orizzontale e di quella verticale dell'esperienza religiosa e che quindi, in assenza di una lettura unitaria e sistematica, resterebbe in certo modo sospesa tra le istanze della libertà e quelle del potere⁷.

In realtà a rendere il senso della svolta compiuta dalla sentenza Casavola c'è dell'altro, atteso che comunque, a voler porre l'attenzione su uno degli ostacoli maggiormente chiamati in causa a dimostrare le difficoltà poste riguardo all'esigenza che si è appena segnalata, il processo di allineamento costituzionale del diritto concordatario aveva, all'epoca, già raggiunto esiti significativi⁸ mentre, come lo stesso Casavola ci ricorda, la valorizzazione della libertà di coscienza non aveva mancato di portare qualche frutto significativo.

La vera novità della sentenza Casavola sta quindi altrove. In particolare, essa risiede nel riconoscimento, implicito ma ben presente tra le righe della motivazione, dell'apporto costruttivo che (anche) le religioni possono offrire alla società civile e quindi del loro possibile ruolo nel contesto del farsi ordinamentale ovverosia delle dinamiche di attuazione-attualizzazione costituzionale.

⁶ MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 136.

⁷ Cfr. ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 1. Per approfondimenti, sui nessi evocati nel testo, GIUSEPPE D'ANGELO, JLIA PASQUALI CERIOLO, *L'emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettici) e difetti (potenziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 19, 2021, part. p. 27 s.

⁸ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21, 2020, p. 52 s.

Ritengo, cioè, che, come già accennato poc'anzi, già nella teorizzazione costituzionale del principio giuridico di laicità che emerge dalla sent. n. 203/1989 risiedano i prodromi di un nuovo modo, più adeguato ai tempi, di guardare alla relazione tra ordinamento giuridico e interessi religiosi, superando la logica difensiva e statica del limite e della compressione e valorizzando diversamente la visione costruttiva e dinamica della compartecipazione solidale all'inveramento delle coordinate di trasformazione sociale nella continuità assiologica che sono delineate dalla Costituzione repubblicana. E infatti – pur con tutte le cautele del caso – non sembra seriamente dubitabile che gli interessi, individuali e collettivi, che fanno capo al fenomeno religioso concorrono infatti al pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.) e al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.). Ciò doverosamente – diremmo anzi inevitabilmente – nel contesto di una visione aperta e pluralista della relazione che si instaura tra istituzioni pubbliche, formazioni sociali e individuo⁹. E' un punto qualificante della teorizzazione della laicità italiana, che ne rende evidente il carattere recettivo nei confronti delle mutazioni del contesto globalizzato e multiculturale-multireligioso e che ne marca – come vedremo ulteriormente – la perdurante attualità.

5. La pluralità dei compiti assegnati alla laicità italiana, ne spiegano – ma non sempre ne giustificano – i complessi percorsi di disvelamento contenutistico, caratterizzati da avanzamenti così come da incertezze e imbarazzi e finanche da rifiuti come quello opposto in occasione dei dubbi di legittimità costituzionale avanzati nei confronti dei regi decreti di epoca fascista che prevedev(an)o l'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e rispetto ai quali, per l'appunto, la Corte costituzionale non ritenne di poter intervenire, avendone rilevato la natura regolamentare (Corte cost., ord. n.15614/2006)¹⁰.

Pertanto, quanto sopra spiega il fatto che ad una prima impressione si po-

⁹ Di qui la sottolineatura del “ruolo attuale dell'ecclesiasticista”, che «è quello del perito specializzato nelle tecniche di funzionamento di quei particolari strumenti giuridici, anche di natura squisitamente metodologica o procedurale come il principio di legalità e il principio di laicità, attraverso i quali sistemi profani garantiscono al proprio interno la circolazione democratica di valori sostenuti da sistemi “non-profani”, più o meno propriamente giuridici»: SARA DOMIANELLO, *Il pensiero di Maria Cristina Folliero nell'ambito degli studi di Diritto Ecclesiastico e Canonico*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero. Cerimonia di consegna dei volumi*, a cura di GIUSEPPE FAUCEGLIA, GIUSEPPE D'ANGELO, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 39, 2018, p. 20.

¹⁰ «Risposta formalmente impeccabile», ma che, ad avviso di MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico* cit., p. 160-161, dimostra “la fondatezza del vecchio assioma: «Decidere di non decidere è sempre decidere»”.

trebbe essere tentati di osservare come non sia sempre agevole individuare quanta parte dei risultati a cui la giurisprudenza costituzionale è pervenuta nel corso del tempo siano da ascrivere con certezza all'ambito materiale elettivo della laicità (e cioè quello del rapporto tra politica e religione o se si preferisce tra Stato e Chiesa o ancora della generale postura dell'ordinamento giuridico nei confronti delle istituzioni religiose) e quanto sia diversamente da considerare, forse meno ambiziosamente, quale esito di una messa a punto della concreta portata di più specifiche disposizioni rilevanti ai fini del singolo giudizio di costituzionalità¹¹.

In effetti, potremmo forse dire che la Corte si muove all'interno del perimetro tipico della laicità allorquando radica in capo allo Stato il carattere della aconfessionalità o ribadisce l'obbligo di tenere distinte l'ordine delle questioni civili e l'ordine delle questioni religiose, chiarendo che in ragione del principio di laicità allo Stato è inibito servirsi delle religioni per il conseguimento dei propri fini così come, all'inverso, alle religioni non è consentito fare ricorso alle leggi dello Stato per affermare la cogenza delle proprie prescrizioni¹². Ciò tuttavia non toglie che il principio supremo di laicità vada in realtà ben oltre questo specifico ambito regolamentativo, proponendosi anzi quale veicolo di una lettura pervasiva dei principi e delle regole che ne costituiscono l'ossatura, il che accade in particolare laddove l'attenzione venga a focalizzarsi sulla dimensione "positiva" della libertà religiosa (ovverosia della stessa laicità) e quindi, più concretamente, sull'impegno della Repubblica a salvaguardare la libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale nonché di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede quale che sia la confessione di appartenenza e ancora di assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, ferma restando la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato nella loro specificità i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 Cost.) e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica tramite intese (art. 8 Cost.).

In questo senso, è più che opportuna la sottolineatura – variamente presen-

¹¹ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Trent'anni di laicità*, cit., part. p. 60 s., laddove si osserva (p. 62) che «le sentenze che al principio di laicità fanno decisivo riferimento – nel senso che il *thema decidendum* non poteva essere definito indipendentemente da esso – non sono numerose», sicché spesso «l'illegittimità viene argomentata alla stregua di parametri normativi, rispetto ai quali la pur evocata laicità appare un di più, una superfetazione se non proprio un orpello retorico».

¹² In forza di tale distinzione la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato e ciò comporta per l'ordinamento giuridico dello Stato e per le sue istituzioni il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti.

te negli scritti, tutt'altro che di mera circostanza, di Fasolino, Patroni Griffi, Valentini e Lucrezi, il quale ultimo peraltro si avvale per le sue riflessioni di un accostamento tra la sent. 203/1989 e il XIX Canto dell'Inferno di Dante – del nesso inscindibile che lega il principio supremo di laicità al valore della dignità della persona e della libertà individuale: «Due fari» – laicità e dignità – «che emanano luce convergente, del pensiero e della riflessione critica» di Casavola, così Patroni Griffi.

6. In effetti, le difficoltà maggiori incontrate, anche in sede di giurisprudenza costituzionale, dal principio di laicità sono forse proprio quelle che emergono nelle ipotesi in cui esso viene a confrontarsi con il principio della bilateralità c.d. necessaria o pattizia (art. 7, comma 2 e 8, comma 3) ovvero sia con il principio che impone allo Stato di procedere in via bilaterale alla regolamentazione dei rapporti con la Chiesa cattolica e con le confessioni diverse dalla cattolica.

In effetti, è proprio la lettura sistematica della previsione dell'art. 8, comma 3, che conduce la Corte ad assegnare all'intesa una ben precisa funzione e a escludere ogni sua possibile portata discriminatoria. In particolare, la Corte rileva come il significato della disposizione costituzionale consista «nell'estensione, alle confessioni non cattoliche, del “metodo della bilateralità”, in vista dell'elaborazione della disciplina di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose» (sentenza n. 346 del 2002). Le intese sono perciò «volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose (sentenza n. 235 del 1997), ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari limitazioni (sentenza n. 59 del 1958), ovvero ancora a dare rilevanza, nell'ordinamento, a specifici atti propri della confessione religiosa».

Correlativamente, «nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost, che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata». Il legislatore, quindi, «non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)» (sent. n. 52/2016), sicché l'intesa si pone quale «espressione di un sistema di relazioni che tende ad assicurare l'uguale garanzia di libertà e il riconoscimen-

to delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte» (Corte cost., sent. n. 235/1997).

Peraltro, la Corte sembra sufficientemente avvertita delle distorsioni alimentate dalla prassi delle intese, una prassi che è difficile riconoscere come del tutto in linea con la sostanza egualitaria della laicità. E infatti la Corte non manca di rimarcare che «[t]ale significato dell'intesa, cioè il suo essere finalizzata al riconoscimento di esigenze peculiari del gruppo religioso, deve restare fermo, a prescindere dal fatto che la prassi mostri una tendenza alla uniformità dei contenuti delle intese effettivamente stipulate», sentendo il bisogno di chiarire come tali contenuti continuino «a dipendere, in ultima analisi, dalla volontà delle parti». Si tratta di una osservazione che meriterebbe forse un maggiore grado di approfondimento e che comunque rischia di convogliare la laicità sul piano meramente teorico, se non a favorirne interpretazioni strumentali, volte alla conservazione dell'esistente¹³, a maggior ragione laddove si consideri che – come proprio la Corte costituzionale ha finito con il ribadire con la già ricordata sent. n. 52/2016 – lo Stato è libero di scegliere gli interlocutori confessionali, senza doversi porre il problema della possibile giustiziabilità – che per l'appunto è, allo stato, da ritenersi esclusa – dell'eventuale diniego alla richiesta di avvio delle trattative.

7. Il cammino costituzionale del principio supremo di laicità marca però anche avanzamenti di non poco conto. Ciò è valso, significativamente, per riguardo a temi, in particolare quelli eticamente sensibili, che, pur lasciando sullo sfondo (almeno in apparenza) il riferimento al fattore religioso, sono chiaramente implicati dalla laicità, se non altro per la loro permeabilità al valore costruttivo della coscienza. Vale qui il riferimento, opportunamente ricordato nel volume, alla sentenza che ha chiuso l'iter della giurisprudenza costituzionale sul caso Cappato (la sent. n. 242 del 2019, in tema di c.d. aiuto al suicidio), che evidentemente testimonia la densità contenutistica e di impatto prospettico del principio giuridico di laicità, il quale a sua volta in tal modo si conferma attenere a un piano più ampio di quello delle relazioni (esplicitate) tra diritto, politica e religione per coinvolgere a pieno titolo la dinamica pluralistica nel contesto dello Stato democratico sociale.

¹³ Invero, come si è osservato trattando dell'ambito tematico da cui ha preso origine la sent. n. 203/1989 ma con portata più generale, non provvedendosi in senso perequativo tra le plurime confessioni religiose «la pur elegante e sensibile declinazione del significato di «laicità» in senso pluralistico operata dalla Corte costituzionale risulterebbe *sconfessata* dai fatti risolvendosi, ingiustamente, in una manovra retorica a vantaggio del trattamento riservato (...) alla Chiesa cattolica»: MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 383.

Altrettanto è a dirsi per pronunce che più direttamente coinvolgono il fattore religioso. In particolare, la curvatura assunta da alcune legislazioni regionali in tema di edilizia di culto e quindi di libertà religiosa *sub specie* di diritto alla disponibilità del luogo di culto ha rappresentato per il giudice delle leggi occasione non soltanto per confermare nella sostanza i propri precedenti (sent. n. 193/1993 e sent. n. 63/2016) e per ribadire la valenza ordinamentale ovvero unitaria del principio di laicità – da estendersi a tutti gli enti costitutivi della Repubblica e alle rispettive relazioni – ma altresì per un significativo aggiornamento-messa a punto del contenuto (e, si può dire, del ruolo) della laicità. Si tratta dell’affermazione – contenuta nella sentenza n. 67/2017 e ripresa dalla sentenza n. 254/2019 – secondo cui il principio di laicità va inteso «come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità»¹⁴, laddove la larghezza del riferimento al pluralismo e alla libertà è stata colta come segnale di una maggiore ampiezza del campo d’azione della laicità ovverosia del suo superare «l’ambito di espressione della coscienza religiosa»¹⁵.

8. In questa fondamentale postura libertaria e pluralista del principio supremo di laicità, chiaramente insita nella stessa sent. 203/1989, v’è la ragione più profonda dell’intrinseca idoneità dello stesso principio a governare il mutamento ovverosia ad assecondare, dinamicamente, tanto sul piano teorico quanto su quello pratico, quelle trasformazioni, generali e specifiche, che conferiscono nuova forma e sostanza alle istanze di riconoscimento e di libertà religiosamente connotate.

In questo senso, la globalizzazione e i sub-fenomeni ad essa variamente connessi, nella complessità delle loro implicazioni socio-economiche e giuridiche, costituiscono le variabili di contesto che mettono alla prova la tenuta della laicità italiana ma allo stesso inducono a coglierne le virtù espansive. Il sopravvenire di un pluralismo religioso e culturale di fatto, che alimenta nuove istanze di riconoscimento e di inclusione delle differenze culturali e religiose; la perdita di esclusività del diritto di produzione statale, che si accompagna all’arretramento del formalismo giuridico e all’affermazione di un diritto policentrico e complesso, aprendo maggiori spazi di rilevanza civile ai

¹⁴ «L’ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l’accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 63 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità.»

¹⁵ Tale aspetto è colto e valorizzato, in particolare, da JLIA PASQUALI CERIOI, *Laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2, 2023.

diritti religiosi; l'affermarsi del principio di sussidiarietà, in ragione del quale lo Stato e le istituzioni pubbliche non sono più i soli soggetti legittimati al perseguimento degli interessi generali, i quali anzi sono aperti al contributo dei cittadini, singoli e associati, ivi compresi le confessioni religiose e i rispettivi enti, costituiscono circostanze che convergono nel sollecitare nuovi approdi della laicità.

Con queste premesse, è inevitabile che la laicità positiva e collaborativa della sentenza Casavola si riscopra doverosamente dialogante e inclusiva. Posta al cospetto della società multiculturale e multireligiosa, la non indifferenza nei confronti della religione in regime di pluralismo religioso e culturale diviene concreto impegno dell'ordinamento giuridico, in tutte le sue componenti, a cogliere e valorizzare il contributo fattivo che anche il fattore religioso e la libertà che per esso si invoca sono in grado di offrire nella prospettiva del progresso materiale e spirituale della società e della costruzione di una convivenza pacifica e inclusiva.

È una progressione qualitativa che ha trovato riscontro e autorevole sanzione, significativamente, nella più recente giurisprudenza di legittimità.

Alludo evidentemente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (sent. n. 24414 del 2021)¹⁶. Una posizione, in certo modo favorita dalla peculiarità della vicenda giunta al vaglio dei Supremi giudici¹⁷, che, da un lato, consente di riconoscere senza incertezze un'effettività di ruolo al principio supremo di

¹⁶ Com'è noto, la Suprema Corte, riconoscendo la formale vigenza dell'art. 118 del R.D. n. 965 del 1924, ha anzitutto rilevato l'illegittimità, per incompatibilità con la laicità dello Stato, dell'obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso dalla stessa disposizione deducibile ma ha nel contempo ritenuto che quest'ultima sia suscettibile di interpretazione «in senso conforme alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione». Con la conseguenza per cui l'esposizione del crocifisso nell'aula scolastica pubblica è invece ritenuta possibile laddove sia da ricondurre a una autonoma decisione della comunità scolastica interessata, «con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi».

¹⁷ Basti qui ricordare che a lamentare l'illegittimità dell'esposizione del crocifisso nell'aula scolastica pubblica, dal momento che si tratta di un insegnante di una scuola secondaria superiore. In più, l'esposizione contestata è in questo caso sostanzialmente da ricondurre alla volontà espressa dalla maggioranza degli stessi studenti, che – con deliberato adottato in assemblea di classe – avevano richiesto di provvedere all'esposizione, durante l'orario delle lezioni. Tale volontà era stata recepita dal dirigente scolastico, che con apposito provvedimento, aveva disposto l'esposizione richiesta imponendo a tutto il corpo docente di attenersi alle nuove indicazioni ma in ciò incontrando il rifiuto del ricorrente, che a sua volta, invocando la propria libertà di coscienza e di insegnamento, aveva sistematicamente provveduto a rimuovere il crocifisso dall'aula prima di iniziare la propria lezione per poi, al termine della stessa, ricollocarlo al suo posto. Di qui, la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni, inflitta al ricorrente dall'Ufficio Scolastico Provinciale, confermata nella sua legittimità dal Tribunale che, adito dal docente, aveva in particolare escluso il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal dirigente scolastico.

laicità, non solo quale parametro di costituzionalità ma in maniera più pervasiva quale criterio interpretativo a largo spettro del diritto positivo vigente e soprattutto, dall'altro lato, svela e attualizza il senso più profondo della sua configurazione quale principio supremo costituzionale.

Invero, le parole con cui la Suprema Corte chiarisce il senso della non indifferenza dell'ordinamento nei confronti dei valori religiosi, nel contesto del pluralismo democratico, manifestano una evidente assonanza con i corrispondenti passaggi argomentativi della sentenza Casavola. E' da quest'ultima, d'altra parte, che la Cassazione muove per chiarire il proprio pensiero al riguardo. Ad avviso dei Supremi giudici, «[i]l venir meno dell'obbligo di esposizione, dunque, non si traduce automaticamente nel suo contrario, e cioè in un divieto di presenza del crocifisso nelle aule scolastiche (...) Cospira in questa direzione, innanzitutto, il principio di laicità, definito dalla Corte costituzionale “non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità” (sentenze n. 67 del 2017 e n. 254 del 2019). (...) La laicità italiana non è “neutralizzante”: non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nella intimità della coscienza dell'individuo. La laicità della Costituzione» – così, ancora, la Corte – «si fonda su un concetto inclusivo e aperto di neutralità e non escludente di secolarizzazione: come tale, riconosce la dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse. Il principio di laicità non nega né misconosce il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società; esso mira, piuttosto, ad assicurare e valorizzare il pluralismo delle scelte personali in materia religiosa nonché a garantire la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei cittadini. La nostra è una laicità aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse: accogliente delle differenze, non esige la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa da parte dei soggetti che si confrontano e che condividono lo stesso spazio pubblico, ma rispetta i volti e i bisogni delle persone. Ed è una laicità che si traduce, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista».

Ne risulta, nitidamente delineato, il volto di una laicità che rifugge da soluzioni precostituite e omologanti per lasciare spazio al confronto, leale e democratico, tra le varie posizioni, nella prospettiva della loro conciliazione, costituzionalmente sostenibile.

9. Evidentemente, ci troviamo al cospetto di processi continuamente in divenire, per i quali anzi la provvisorietà non può che costituire la regola. Ciò però, beninteso, non vuol dire che non sia possibile registrare e, del caso, segnalare lacune e incertezze che condizionano la linearità di quei percorsi e che quindi merita affrontare e colmare con consapevolezza e decisione.

In questo senso, vale rimarcare il nodo di fondo con il quale la stessa laicità dialogante e inclusiva è chiamata a confrontarsi. Esso ha a che fare con il rischio del permanere di un approccio calibrato unicamente sulla dimensione giuridico-formale della laicità, in cui ben poco spazio è riconosciuto alle effettive ricadute sostanziali, in termini di tutela degli interessi sociali religiosi, degli enunciati normativi sui quali l'operatore giuridico è, di volta in volta, chiamato a testare ovvero a riaffermare l'efficacia di quel principio supremo. Un approccio che, omettendo di farsi davvero carico delle differenze religiose e religioso-culturali, ostacola un più compiuto dispiegarsi del pluralismo e della eguale libertà¹⁸.

Questo rischio trova correlazione in opzioni ordinamentali e interpretative che relegano la libertà religiosa nell'alveo delle sole forme di manifestazione riconosciute come tipiche ed esclusive, normativamente riconosciute come tali. Vi si contrappone la necessità di cogliere e valorizzare le più svariate forme di manifestazione di libertà religiosa, che si muovono al di là non solo della mediazione confessionale ma anche della ipotesi costituita dal modo tradizionale, culturalmente e storicamente situato, di intendere la libertà religiosa e le modalità del suo esercizio. La necessità, più concretamente, di uno sforzo interpretativo che superi il paradigma di una libertà religiosa normativamente predefinita, in maniera omologante e riduttiva, con riferimento esclusivo a ben precise attività, ritenute sintomatiche in quanto per tradizione culturale riconosciute indiscutibilmente destinate a dare concreta testimonianza di una credenza di fede¹⁹.

E infatti un ordinamento realmente pluralista e quindi effettivamente laico non può omettere di considerare che, diversamente, la libertà religiosa si manifesta in forme atipiche, talora nascoste tra le pieghe dell'agire quotidiano²⁰ e impegnarsi a riconoscere anche ad esse spazi coerenti di giuridica rilevanza.

Sicché, l'obiettivo della salvaguardia della libertà religiosa in regime di

¹⁸ Di qui il richiamo alla doverosa connotazione interculturale della laicità: MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012.

¹⁹ Mi permetto di rinviare a GIUSEPPE D'ANGELO, *Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. Dalla forma all'interesse*, Giappichelli, Torino, 2021.

²⁰ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 101 s.

pluralismo religioso e culturale impone di andare al di là delle determinazioni giuridico-formali per guardare alla concretezza dei bisogni e degli interessi perseguiti, facendosi realmente carico delle differenze religiose e religioso-culturali. Con queste premesse, l'effettiva portata della laicità quale supremo principio giuridico non può che andare a misurarsi sulla reale propensione dell'ordinamento nei confronti delle istanze di riconoscimento delle proiezioni implicite dell'agire religiosamente connotato e cioè sulla capacità di valorizzarne l'ampiezza delle proiezioni civili senza decampare dai (ma anzi riaffermando i) propri fini-valori.

10. E quindi, è senz'altro vero – con le parole dello stesso Casavola, già ricordate in apertura di questo scritto – che il principio supremo di laicità «continua a far sentire il suo imperativo richiamo», ponendosi come principio irrinunciabile, che permea di sé l'intero ordinamento giuridico, chiamando in causa le istituzioni pubbliche così come la società civile. Così come è vero che, se la laicità pluralista non può che essere una laicità dialogante, le sue reali possibilità di concretizzazione (potremmo dire: di successo) non possono che dipendere dalla consapevolezza – la più estesa possibile – dell'urgenza di un effettivo orientamento a solidarietà delle relazioni sociali.

Su questo crinale – e in un tempo in cui il solidarismo costituzionale è chiamato ad abbandonare il piano della disquisizione teorica per affermarsi finalmente nella sua concreta portata precettiva – il richiamo etico di Casavola, che emerge con chiarezza e con forza anche in questo volume, a un rinnovato impegno civico da cui neppure il credente e le comunità religiose possono dirsi esonerate costituisce vale a focalizzare l'attenzione su quello che rappresenta un presupposto indefettibile di tenuta della democrazia pluralista.

Un monito, quindi, o, se si preferisce, un insegnamento, che rende doppiamente prezioso questo volume, non solo per gli specialisti della materia.